



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-07-00 - Direzione Generale della Protezione Civile

Oggetto: Ordinanza di protezione civile recante "Emergenza regionale ex Delib.G.R. n. 27/1 del 30.07.2024. Prime misure urgenti e delimitazione del territorio interessato dalla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna"

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice di protezione civile";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante "Interventi in materia di protezione civile" e in particolare gli articoli 7 e 8;

VISTA la legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 recante "Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche";

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, con cui è stato dichiarato sino al 31.12.2024, lo stato di emergenza regionale in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Sardegna;

VISTA l'ordinanza della Presidente della Regione n. 7, prot. 14372, del 2.8.2024, con la quale il Direttore generale della protezione civile è stato delegato al coordinamento degli interventi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza dichiarata con la sopracitata Delib. G.R. n. 27/1, in relazione alla situazione di deficit idrico in argomento;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

CONSIDERATO che per l'attuazione della stessa Ordinanza, il Direttore generale della protezione civile si avvale delle strutture operative regionali, provvedendo mediante ordinanze di protezione civile, ai sensi dell' art. 8, comma 1, della legge regionale n. 3/1989 e ss.mm.ii., anche in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;

RILEVATO che, alla data odierna, risulta che n. 69 comuni hanno dichiarato lo stato di calamità naturale ex art. 2 della L.R. n. 28/1985 per siccità, direttamente o attraverso l'Unione di comuni, quasi tutti ricadenti nella zona orientale e meridionale della Sardegna, come da elenco e cartografia allegata;

CONSIDERATO che l'elenco dei comuni che hanno dichiarato lo stato di calamità naturale per siccità è in continuo aggiornamento;

VALUTATO di dover provvedere al costante aggiornamento dell'elenco dei comuni colpiti in base alle delibere dello stato di calamità naturale per siccità, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione civile regionale;

CONSIDERATO che, per l'approvvigionamento delle utenze domestiche e delle aziende agro-zootecniche in crisi idrica, i Comuni e i Consorzi di bonifica ricadenti nell'area interessata dall'emergenza di rilievo regionale possono ricorrere al servizio di trasporto acqua potabile con autobotti;

VISTO in particolare, l'articolo 140 del D.Lgs. n. 36/2023 recante "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile";

CONSIDERATO che i Comuni e i Consorzi di bonifica ricadenti nell'area interessata dall'emergenza di rilievo regionale possono avvalersi delle procedure di cui al sopracitato articolo 140, comma 6, per l'affidamento urgente del servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti finalizzato all'approvvigionamento delle utenze domestiche e delle aziende agro-zootecniche in crisi idrica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

RITENUTO che, nelle more dell'attuazione del sopracitato servizio, per garantire il celere approvvigionamento idrico delle aziende agro-zootecniche in crisi idrica indicate dai Comuni, la Sala operativa regionale (SORI) debba procedere all'attivazione delle autobotti delle strutture operative regionali (Agenzia Forestas e Organizzazioni di volontariato di protezione civile) nella fascia oraria 6:00-10:00;

RITENUTO inoltre, che la suddetta attivazione delle autobotti da parte della SORI non possa essere disposta nelle giornate in cui il "Bollettino di Previsione di Pericolo di Incendio" prevede per il Comune interessato un livello di pericolosità estrema (Codice Rosso), o una fase operativa di preallarme, o qualora il CFVA, attraverso i Centro Operativi Provinciali (COP), ne ritenga prioritario l'impiego in attività connesse alla campagna antincendi boschivi;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 40 del 28.06.2024 con il quale sono conferite le funzioni di Direttore Generale presso la Direzione Generale della Protezione Civile all'Ing. Mauro Merella;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, il presente provvedimento persegue le finalità di cui all'all'ordinanza della Presidente della Regione n. 7 del 2.8.2024;

ORDINA

ARTICOLO 1) E' approvata la delimitazione dell'area interessata dall'emergenza di rilievo regionale, di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 3/1989 e ss.mm.ii., dichiarata con deliberazione della Giunta regionale n. 27/1 del 30.07.2024, come indicato nel documento "Elenco dei Comuni", comprensivo della relativa cartografia, allegato A alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale. Il predetto Elenco dei Comuni è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, nella sezione www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/

ARTICOLO 2) La pubblicazione nella medesima sezione di eventuali modifiche del documento "Elenco dei Comuni" costituisce il contestuale aggiornamento dell'area interessata dall'emergenza di rilievo regionale, di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 3/1989 e ss.mm.ii. approvata al precedente articolo 1.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

ARTICOLO 3) Al fine di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile delle utenze domestiche e/o delle aziende agro-zootecniche in crisi idrica, i Comuni e i Consorzi di bonifica ricadenti nell'area interessata dall'emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 1, possono ricorrere alle procedure di cui all'articolo 140, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti.

ARTICOLO 4) I Comuni individuano le aziende agro-zootecniche in crisi idrica per le quali sia necessario, nelle more dell'attuazione del servizio di cui all'articolo 2, provvedere all'approvvigionamento idrico mediante autobotti e lo comunicano alla SORI che attiva i mezzi dell'Agenzia Forestas e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile nella fascia oraria 6:00-10:00, secondo lo schema "Attivazione del sistema regionale di protezione civile per approvvigionamento idrico con autobotti" allegato B alla presente ordinanza. Il suddetto approvvigionamento non è attivato nelle giornate in cui il "Bollettino di Previsione di Pericolo di Incendio" prevede, per il Comune interessato, un livello di pericolosità estrema (Codice Rosso), o una fase operativa di preallarme, nonché nei casi in cui il CFVA, attraverso i COP, ritenga prioritario l'impiego delle stesse autobotti nelle attività connesse alla campagna antincendi boschivi.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore generale

Mauro Merella